

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA UDINESE (A.S.U.) – POLISPORTIVA DILETTANTISTICA – UDINE

Art. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ

L'Associazione Polisportiva, denominata

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA UDINESE (A.S.U.) - Polisportiva Dilettantistica”,
in seguito identificata come Associazione, è una Associazione Polisportiva ai sensi degli artt. 14 e
seguenti codice civile, con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale e senza scopo di
lucco.

L'Associazione ha per scopo:

La promozione, lo sviluppo, l'organizzazione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a
scopo formativo, di attività sportive dilettantistiche;

La realizzazione di proposte costanti di attività sportiva dilettantistica alle persone di ogni censo,
età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo;

L'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo, agonistico e ludico
amatoriale, in tutte le discipline e nelle specialità riconosciute dalle Federazioni Sportive nazionali
e/o dagli Enti di promozione sportiva e/o dalle Discipline Associate riconosciuti dal CONI, in tutte le
forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano ed a livello internazionale;

L'organizzazione di attività didattica per l'awiamamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle
medesime discipline;

L'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed esibizioni.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali o perché direttamente connesse od accessorie per natura a quelle
statutarie in quanto integrative delle stesse, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

L'organizzazione di attività fisico motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate a stimolare
e la crescita e la socializzazione, in particolare dei giovani, l'inserimento delle persone con svantaggio
psico-fisico e la prevenzione, con particolare riferimento agli anziani, oltre al miglioramento della
qualità della vita dei cittadini attraverso lo sport;

Gestire strutture di impianti pubblici o privati;

La somministrazione di alimenti e bevande presso i locali ed i luoghi destinati all'attività istituzionale;

L'attività di tipo commerciale in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività
istituzionale;

Organizzare iniziative di intrattenimento e di ricreazione;

Raccogliere sponsorizzazioni;

Promuovere dibattiti, conferenze e seminari relativi al mondo dello sport;

Reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento
dell'attività istituzionale;

Intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

L'awio di una nuova attività all'interno dell'Associazione sarà valutato dal Consiglio Direttivo a
seguito della proposta di almeno dieci soci o per *motu proprio* del Consiglio Direttivo stesso.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può awalersi della collaborazione di
professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro e i Soci sono tenuti a partecipare alla
vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che
con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall'elettività
e gratuità delle cariche associative ed, inoltre, dall'obbligatorietà della predisposizione e
approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario.

L'Associazione, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione sportiva e/o Discipline Associate riconosciute dal CONI delle discipline praticate all'interno dell'Associazione stessa. In tal evenienza, l'Associazione: accetterà ed applicherà i relativi Statuti e Regolamenti, si impegnerà ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria e di carattere economico nei confronti delle stesse, secondo le disposizioni emanate dai competenti organi federali. L'Associazione si impegna, in ogni caso, a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI e dal CIO.

I colori sociali sono BIANCO E NERO. L'emblema dell'Associazione è riprodotto nel documento allegato al presente statuto sotto la lettera "A".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Udine, presso l'indirizzo che risulta comunicato all'Anagrafe tributaria.

Art. 2 - SOCI

L'Associazione è composta da Soci che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche ed enti pubblici e privati.

La domanda di ammissione o di rinnovo a Socio deve essere rivolta, per iscritto, al Consiglio Direttivo; la domanda, redatta su apposito modulo, dovrà contenere tutte le notizie ed i dati utili ad identificare il Socio.

L'accoglimento della domanda rientra fra i poteri discrezionali ed insindacabili del Consiglio Direttivo.

Con l'iscrizione il Socio accetta lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni in essere e/o emanandi, nonché le disposizioni degli organi direttivi dell'Associazione stessa.

I Soci possono essere:

Soci Effettivi;

Soci Atleti;

Soci Benemeriti.

Soci Effettivi sono coloro che, previa domanda di appartenenza all'Associazione rivolta al Consiglio Direttivo, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di persone non maggiorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori e/o tutori esercenti la patria potestà.

I Soci Atleti, iscritti all'Associazione, svolgono attività sportiva dilettantistica agonistica e non, in favore dell'Associazione. I Soci Atleti potranno godere di particolare assistenza e supporto dell'attività sportiva da parte dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a tesserare i Soci Atleti ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina Associata riconosciuta dal CONI.

Il Socio Atleta è vincolato all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva e/o dalle Discipline Associate di riferimento riconosciuti dal CONI.

Soci Benemeriti sono coloro che versano un contributo annuo non inferiore a dieci volte la quota sociale.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti Soci sono i seguenti:

Possono acquisire la qualità di Socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni Italiane e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Associate di riferimento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Non sono ammesse, a nessun titolo, richieste di associazione con carattere di temporaneità.

L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio Atleta è quella prevista dalle

Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate di riferimento riconosciuti dal CONI. In caso di Soci Atleti minorenni, il genitore (o l'esercente la potestà parentale) che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I genitori (o l'esercente la potestà parentale), rappresentanti dei Soci minorenni, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Tutti i Soci hanno il diritto di:

Usufruire, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, degli spazi, dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire;

Se maggiorenni ed in possesso dei prescritti requisiti (vedere art. 5), concorrere alle cariche sociali.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

Difendere il buon nome dell'Associazione;

Mantenere una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile;

Versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo:

La quota sociale;

La quota di tesseramento alle singole Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Discipline Associate di riferimento riconosciute dal CONI (quando prevista);

La quota di partecipazione ai corsi eventualmente frequentati;

Qualsiasi altro corrispettivo o contributo spese deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Socio è considerato moroso a partire dal giorno successivo della data di scadenza anche di uno solo dei versamenti di cui sopra, senza bisogno alcuno di comunicazione al Socio da parte dell'Associazione.

I Soci che non provvedano, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza, al versamento della quota di tesseramento e/o della quota di partecipazione ai corsi eventualmente frequentati e/o di qualsiasi altro corrispettivo o contributo spese deliberato dal Consiglio Direttivo, saranno dichiarati sospesi da ogni diritto sociale dal Consiglio Direttivo.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

Decesso.

Dimissioni volontarie comunicate dal Socio per iscritto.

Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento della quota sociale, anche in assenza di dimissioni scritte da parte del Socio e senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione al Socio o deliberazione da parte dell'Associazione.

Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 12 del presente Statuto.

Le dimissioni, sia volontarie che per morosità, da Socio producono effetto dal momento della loro presentazione e non esentano il dimissionario dalla corresponsione dei versamenti dovuti per l'intero anno sociale.

Il Socio radiato non può essere riammesso.

Art. 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

Dalle quote sociali;

Dalle quote di partecipazione ai corsi;

Dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;

Da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

Dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;

Da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;

Da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà assorbita dagli eventuali accantonamenti stabiliti negli anni precedenti ovvero reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale.

L'Associazione non può comunque distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, o quant'altro durante la sua vita salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 4 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

L'Assemblea Generale dei Soci;

Il Presidente;

Il Consiglio Direttivo;

Il Giurì d'onore.

Art. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

Qualora giustificati motivi lo richiedessero, il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente, in seduta straordinaria dei Soci, oltre che dal Presidente "motu proprio", anche per delibera del Consiglio Direttivo, assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei propri componenti ed anche su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Hanno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea tutti i Soci che contemporaneamente soddisfano a tutto quanto di seguito riportato, ossia:

Sono maggiorenni;

Sono iscritti da almeno tre mesi all'Associazione;

Sono in regola con gli obblighi associativi quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, il pagamento della quota di tesseramento alle singole Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Discipline Associate di riferimento riconosciute dal CONI (quando prevista) e della quota di partecipazione ai corsi eventualmente frequentati;

Non sono soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, avente diritto al voto, delegandolo ad un tanto mediante semplice lettera di procura; ogni Socio può essere portatore di non più di 1 (una) delega. I Consiglieri non possono essere portatori di delega.

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso pubblicato sulla bacheca e sul sito internet dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, gli argomenti posti all'Ordine del Giorno (l'Ordine del giorno dell'Assemblea dei soci deve contenere la voce "Varie ed eventuali") e dovrà indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione. Sono ammessi, in aggiunta a quelli sopra nominati, altri mezzi di informazione ai Soci.

L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione dei Soci, secondo quanto verrà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti, o rappresentati a mezzo deleghe, almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati a mezzo deleghe.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati a mezzo deleghe.

Per lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'Art. 12, occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci presenti con esclusione delle deleghe.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberate solo se poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

In tutti i casi, in presenza di parità di voti l'oggetto della deliberazione deve ritenersi respinto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente ed, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'iscrizione.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un notaio nelle assemblee straordinarie, ove necessario; nelle assemblee con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le funzioni di scrutatore non potranno essere attribuite a candidati.

Le votazioni sono palesi ad appello nominale, salvo che la maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti richieda la votazione segreta. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono comunque con votazione segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

Discute ed approva la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;

Esamina ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

Elegge, con votazioni segrete e disgiunte ed esprimendo una sola scelta per ogni votazione disgiunta, fra tutti i Soci:

- Il Presidente;

- I componenti del Consiglio Direttivo (vedi Art. 7).

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna votazione disgiunta.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari anzianità di iscrizione, risulta eletto il più anziano di età.

Approva le linee strategiche delle attività da svolgere;

Delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;

Decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, sulle proposte presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

Sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

Delibera le modifiche statutarie;

Decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;

Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove l'avvenuta decadenza di alcuni membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

Art. 6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato ad ogni Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina associata riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione si affilierà, sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e

compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Giurì d'onore.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente (vedi Art. 7).

Il Presidente può deliberare, in via d'urgenza, su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo stesso, nella prima riunione successiva; il Consiglio Direttivo, fra l'altro, dovrà verificare se, nei casi sottoposti, sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento diretto del Presidente.

Il Presidente rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell'Associazione è composto, da un minimo di quattro e fino al massimo di sette membri, come segue:

- Dal Presidente

- Dagli ulteriori Consiglieri eletti fra tutti i Soci, fino al massimo di 6 (sei).

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica n. 4 (quattro) anni (coincidenti con il quadriennio olimpico) e sono rieleggibili.

Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive, decade dalla carica. Sono considerate assenze giustificate le assenze dovute a incontestabili ragioni familiari, professionali o di salute.

L'Associazione si impegna a tesserare i propri Consiglieri alla Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina Associata riconosciuta dal CONI di riferimento per le discipline praticate all'interno dell'Associazione stessa, almeno nel numero minimo previsto dai rispettivi statuti.

Tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote e che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione o della Federazione Italiana Nazionale, Ente di Promozione Sportivo o Disciplina associata riconosciuti dal CONI di riferimento sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione. Per deliberazione del Consiglio Direttivo, le funzioni svolte dal Segretario e dal Tesoriere possono essere accorpate in un'unica figura.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato via email o lettera almeno 8 giorni prima; in caso di mancanza del numero legale, per la nuova convocazione, è sufficiente un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

Predisporre il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo nonché la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci;

Stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo Statuto;

Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Costituisce, unifica o sopprime aree di attività o commissioni per l'espletamento dell'attività;
Emana i Regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;

Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci;

Stabilisce la quota sociale, la quota di partecipazione ai corsi eventualmente frequentati, ogni altro eventuale corrispettivo o contributo spese e le modalità di versamento all'Associazione;

Delibera sulle proposte di radiazione da parte del Giurì d'Onore.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, anche non contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria; in caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume i poteri sino al predetto svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il rendiconto economico-finanziario con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Il Segretario dell'Associazione:

Compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

Sovrintendere a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi;

Coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Sovrintende alla gestione ed all'applicazione dei regolamenti interni.

Il Tesoriere dell'Associazione:

Sovrintende ed attua i servizi amministrativi dell'Associazione;

Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione;

Sovrintende alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;

Prepara i rapporti finanziari almeno semestrali da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 8 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili

o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art. 9 - INCOMPATIBILITÀ

I Soci eletti a tutte le cariche prestano la propria opera a titolo volontario e gratuito; chiunque percepisca, a qualsiasi titolo, un compenso dall'ASU o da attività a cui l'ASU partecipi, è ineleggibile a qualsiasi carica.

I Soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre Società e altre A.S.D. nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 10 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari nonché quelli delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline associate di riferimento, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al Giurì d'onore.

Art. 11 – GIURÌ D'ONORE

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci, e fra i Soci stessi, sono sottoposte al giudizio del Giurì d'Onore composto da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Giurì d'Onore che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 12 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria con avviso affisso all'albo e pubblicato sul sito internet, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a) devoluto alle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline associate di riferimento (in proporzione al numero dei Soci iscritti a quel momento ad ogni singola Federazione, Ente o Disciplina associata; b) ad altra associazione con finalità analoghe; c) destinato comunque a finalità sportive.

Il patrimonio d'interesse storico, fra cui e non limitatamente a coppe, medaglie, diplomi, fotografie, opere d'arte, oggetti preziosi e l'archivio documentario, sarà devoluto ad un soggetto pubblico o privato collettivo della città di Udine che ne assicuri la conservazione indivisa.

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) b) e c) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportivo e alle Discipline associate di riferimento qualora ciò fosse previsto dalle singoli regolamenti.
Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

VISTO: IL PRESIDENTE